



Sentenza. n. 206/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del **13 maggio 2025**, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37711** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso, dall'avv. Danilo Lorenzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Lecce, alla Via 47° Reggimento Fanteria, n. 4

contro:

-il **Comando Generale della Guardia di Finanza - CIAN**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 13 maggio 2025, l'avv. Giovanni Loria, presente su delega del difensore del ricorrente, e il Lgt. Tommaso Cuscito, in rappresentanza del MEF, Guardia di Finanza - CIAN.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1 - Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2024 il XXX, *ut supra* rappresentato e difeso, appuntato Scelto della Guardia di Finanza, a far data dal 2 novembre 1989 ed ancora in servizio: *(i)* ha impugnato la Determina dirigenziale n. 897 del 15 aprile 2024 con cui è stata

respinta “...la richiesta del beneficio dell’equo indennizzo...” in adesione al giudizio di non aggravamento dell’infermità al ginocchio destro espresso dalla CMO - Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari-Palese con verbale n. 53 del 20 febbraio 2023 e confermato dalla CMO di Taranto con verbale n. 32 del 9 febbraio 2024; (ii) ha contestato il giudizio di non interdipendenza tra l’infermità “*Ernia discale L5-S1*” (già dichiarata dipendente da causa di servizio) e l’infermità “*Dismetria di cm 2 da intervento chirurgico*” espresso dalla suindicata CMO in occasione della medesima visita medico-legale in data 20 febbraio 2023.

1.1- A sostegno della pretesa il ricorrente ha riferito che nell’adempimento del proprio servizio militare, e specificamente, nel corso delle esercitazioni funzionali alla preparazione militare, riportava una grave lesione al ginocchio destro - per la quale era stato, anche, sottoposto ad un intervento chirurgico - esitata nella diagnosi di “*Trauma distorsivo ginocchio dx in atto: esiti di intervento di ricostruzione capsulo legamentosa*” (riconosciuta dipendente da causa di servizio, su parere n. 31537 del 18 marzo 1999, del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie - CPPO).

Ha rappresentato, inoltre, il XXX che gli era stata, altresì, diagnosticata un’altra infermità, questa volta, alla colonna, con diagnosi di “*Ernia discale L5-S1*”, anch’essa riconosciuta dipendente da causa di servizio, a seguito del parere del CPPO reso nell’adunanza n. 263 del 10 novembre 1999.

1.2- In prosieguo di tempo, il ricorrente (con istanza del 26 marzo 2020), ritenendo aggravato il proprio stato di salute, ha chiesto - al solo esclusivo fine di ottenere una revisione dell’equo indennizzo, già concesso con Decreto Direttoriale n. 915 del 14 aprile 2000 - che fossero accertati l’avvenuto aggravamento dell’infermità al ginocchio destro: “*Grave gonartrosi tricompartimentale in paziente con limitazione della estensione e ipometria arti inferiori*” e l’interdipendenza della patologia “*Dismetria di cm 2 da intervento chirurgico*”.

Il richiesto accertamento sanitario, effettuato dalla CMO (con i suindicati verbali del 2023 e 2024) ha determinato l’emissione dell’impugnato provvedimento dirigenziale (“*Determina dirigenziale n. 897 del 15 aprile 2024*”) denegativo della concessione “...di

un più favorevole equo indennizzo per l'infermità di cui trattasi, in quanto la stessa risulta tuttora ascrivibile alla tabella B, già liquidata con il citato Decreto n. 915...".

1.3- Sulla scorta di quanto sinteticamente illustrato, il XXX, evocando, in punto di diritto, l'applicazione dell'art. 64 (rubricato: *"Diritto alla pensione"*) del DPR n. 1092/1973, ha chiesto, previo annullamento del Decreto n. 915 sopraindicato, che sia accertato e dichiarato ai fini del diritto alla pensione privilegiata ordinaria che: (i) *"...l'infermità 'grave gonartrosi tricompartimentale in paziente con limitazione della estensione e ipometria arti inferiori' costituisca aggravamento della patologia 'esiti di meniscectomia e ligamentoplastica post traumatiche ginocchio destro e sia ascrivibile nell'ambito della categoria di compenso di cui alla Tab. A – VIII categoria...";* (ii) *"...la patologia 'Dismetria di cm 2 arti inferiori' è interdipendente dalla infermità Ernia discale L5-S1' nonché 'esiti di meniscectomia e ligamentoplastica post traumatiche ginocchio destro...".*

2.- In data 29 aprile 2025, si è costituita la Guardia di Finanza - CIEN, chiedendo, preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto l'istanza amministrativa formulata dal XXX all'amministrazione di appartenenza e, impugnata con il presente ricorso, era, esclusivamente, finalizzata ad ottenere una revisione del *quantum* dell'equo indennizzo la cui giurisdizione è, indubitabilmente, incardinata dinnanzi al giudice amministrativo.

Nel merito, l'amministrazione costituita ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3.- All'odierna udienza, l'avv. Loria per il ricorrente, in relazione all'eccezione d'inammissibilità, ha confermato che l'impugnazione è riferita esclusivamente agli atti denegativi della riliquidazione dell'equo indennizzo e insiste perché sia disposta una consulenza tecnica d'ufficio di carattere medico-legale; il Lgt. Cuscito, in rappresentanza della Guardia di Finanza, ha insistito per l'eccezione di inammissibilità riportandosi agli atti scritti.

4.- Il giudizio è stato definito con pronuncia d'inammissibilità, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

5.- L'art. 153, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (c.g.c.) dichiara inammissibili i ricorsi giurisdizionali in materia pensionistica quando *«...si propongano domande sulle*

quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere...».

6.- Le Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023), facendo leva sul disposto dell'art. 12 del d.P.R. 29.10.2001, n. 461 (a mente del quale «*Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio*»), hanno ritenuto che, in virtù di detta norma regolamentare, l'istante possa essere esentato dal procedimento tipico finalizzato alla concessione della pensione privilegiata, potendo chiedere l'accertamento, anche in corso del rapporto di lavoro, ora per il futuro, di uno degli elementi (dipendenza da causa servizio) costitutivi di quel trattamento privilegiato, senza investire l'INPS con la rituale e temporizzata procedura per conseguire quel risultato, in prossimità o all'atto del pensionamento.

7.- Tuttavia, di recente questa Sezione ha messo in discussione tale approdo ermeneutico, auspicandone un ripensamento da parte del citato organo nomofilattico.

In particolare, con la sentenza di questa Sezione n. 31 del 10.2.2025, intervenuta su una fattispecie simile a quella odierna, è stato condivisibilmente chiarito che «[...] *l'azione de qua è inammissibile per difetto del competente procedimento amministrativo, nel quale è essenziale l'intervento della parte istituzionalmente interessata e legittimata (l'INPS), giusta l'art. 153, co. 1 lett. b) c.g.c., il quale si riferisce e richiede specificamente un previo provvedimento amministrativo (di diniego esplicito o implicito) su una domanda di pensione rivolta al competente organo previdenziale, e non qualunque provvedimento, quale quello che esita la domanda di riconoscimento della causa di servizio. A parere di questa Corte dalla collocazione sistematica dell'art. 153 non può trarsi una diversa conclusione: trattasi, difatti, di norma inserita nel codice della giustizia contabile, nella parte dedicata ai giudizi pensionistici che hanno, naturalmente, per oggetto un rapporto pensionistico (controverso), di talché l'unica domanda cui tale previsione può riferirsi non può che essere quella di pensione, rivolta all'Ente pubblico istituzionalmente deputato a provvedervi e ad erogarla,*

così come l'unico provvedimento preso in esame dalla norma de qua non può che essere quello conseguente (esplicito o meno) dell'INPS che la esita. [...] Ne consegue, in virtù del principio di cui all'art. 4 delle preleggi, che la norma regolamentare (art. 12 DPR 461/2001), sì come interpretata dalle Sezioni Riunite (nel senso dell'unicità dell'accertamento anche quando il disconoscimento della causa di servizio sia intervenuto in costanza di rapporto di lavoro), non può essere applicata dal giudice in quanto contraria a norme di rango superiore (leggi). D'altro canto, le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella nota ord. n. 4325/2014, puntualmente evocata a fondamento dell'ammissibilità di azioni consimili a quella oggetto dell'odierno giudizio, hanno comunque affermato che «non incide assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei conti - dipendente soltanto, si ribadisce, dall'oggetto della domanda, concernente certamente la “materia” pensionistica - la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo, tale circostanza, estranea al giudizio [delle stesse] sezioni unite, potendo eventualmente rilevare, secondo l'autonomo giudizio sul punto dell'adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull'ammissibilità della proposta domanda», prevista giustappunto dal richiamato art. 153 c.g.c.”.

Trattasi di orientamento condiviso da questo Giudicante che ha trovato, come detto, accoglimento nella giurisprudenza di questa Sezione (cfr. anche, sentt. n. 28/2025, n. 45/2023, n. 46/2023, n. 48/2023, n. 79/2025).

D'altro canto, nella fattispecie all'esame difetta altresì l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) del ricorrente.

Invero, «[...] l'interesse ad agire richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire. Ne discende che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti che, pur giuridicamente rilevanti, nondimeno costituiscano mere frazioni della fattispecie costitutiva di un diritto, suscettibile di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (cfr., da

*ultimo, Cass. Sez. 6-L n. 2051 del 27.1.2011)» (Cass., sez. lav., sent. 4.5.2012, n. 6749); per contro, nell'azione *de qua* il pregiudizio prospettato non è concreto e attuale ma eventuale e potenziale, atteso che la fattispecie (diritto alla pensione privilegiata) è complessa e non ancorata al solo fattore di cui qui si chiede l'accertamento.*

Infine, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso è dato dalla circostanza che il giudizio pensionistico è un giudizio di mero accertamento del diritto a pensione, in cui non è consentito al giudice svolgere accertamenti di fatti, anche se giuridicamente rilevanti, a meno che non debbano essere accertati quale fondamento del diritto fatto valere in giudizio (che naturalmente deve essere già esistente nella sfera giuridica di chi agisce, diritto a cui si correla sul piano processuale l'interesse ad agire, che deve a sua volta essere concreto e attuale).

Non può dunque essere consentito al giudice delle pensioni scrutinare *sic et simpliciter* la dipendenza da causa di servizio, in quanto - come chiarito ancora dalla citata sentenza n. 31/2025— *«[...] detto giudizio implica l'accertamento non di un diritto (quello a pensione), ma di un fatto, quale è quello attinente alla verifica della sussistenza della causa di servizio, la quale implica, in tutta evidenza, valutazioni medico-legali sulla sussistenza dell'infermità e sulla sua dipendenza dal servizio che sono estranee al piano del diritto. Il giudizio pensionistico (di mero accertamento) può quindi riguardare quel fatto – che si rivendica nell'odierno giudizio – solo nel caso in cui sia consustanziale all'accertamento del diritto stesso (alla pensione privilegiata) che la parte intende postulare davanti alla Corte dei conti».*

8.- In definitiva, l'odierno ricorso è inammissibile perché manca un provvedimento amministrativo su una domanda di pensione (art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.) quale è quello che conclude il procedimento *ad hoc* previsto per la concessione del trattamento privilegiato, perché difetta l'interesse a ricorrere (art. 100 c.p.c.) e perché il giudizio pensionistico non può essere attivato a tutela di situazioni di mero fatto a prescindere dall'accertamento di una situazione di diritto.

La definizione in rito della causa rappresenta giusto motivo per compensare le spese di lite (art. 31, comma 3, c.g.c.).

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso 37711, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 13 maggio 2025.

IL GIUDICE

(Rossana De Corato)

(Firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

(Rossana De Corato)

(Firmato digitalmente)

Depositata il 16/09/2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

(Firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 16/09/2025

Il Funzionario

(Dott. Anna Rossano)

(Firmato digitalmente)